




Riserva Naturale Regionale
"Montagne della Duchessa"



C.a. ASBUC SANTA ANATAOLIA
asbucsantanatolia@pec.it

DOTT. FOR. FRANCO ONORI
onoridottfranco@pec.libero.it

COMUNE DI BORGOROSE
UFFICIO TECNICO
comuneborgorose@pec.it

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE 3 - TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO.
urp.provinciarieti@pec.it

e, p.c. GUARDIAPAPARCO
SEDE

REGIONE CARABINIERI FORESTALE
LAZIO E SARDEGNA
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI RIETI
fri43043@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Proroga del Nulla Osta per taglio boschivo distinto in agro del Comune di Borgorose al Fg. 52 p.lla 37/p e Fg. 53 p.lla n.30/p, località Cau di Cartore, all'interno della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, in seguito alla sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Committente ASBUC di Santa Anatolia.

In riferimento alla nota n. 361 del 16/04/2020 di richiesta di proroga del Nulla Osta n. 87 rilasciato da questa Riserva Naturale in data 28/01/2020, relativo all'utilizzazione forestale di un soprassuolo boschivo caratterizzato da un bosco ceduo, distinto in agro del comune di Borgorose ai Foglio di mappa n°52 p.la 37/p e n°53 p.la n.30/p, località Cau di Cartore, con superficie forestale pari a Ha 08.00.00, fondo nella disponibilità della committente Amministrazione dei Beni di Uso Civico (ASBUC) di S.ta Anatolia,

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI il D.P.C.M. 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 9 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, con i quali vengono dettate diverse disposizioni finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tutto il territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 10/04/2020, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11/04/2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha incluso, tra le attività essenziali di cui è consentito l'esercizio anche "Silvicoltura ed utilizzo aree forestali" (allegato 3);

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Borgorose n. 2626 del 15/04/2020, pervenuta presso gli Uffici della Riserva naturale con n. 182 del 15 aprile 2020, avente per oggetto "Attività di silvicoltura e manutenzione boschiva";

VISTA la Legge Regionale 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) in particolare l'articolo 5 (Funzioni e compiti amministrativi);

VISTO il Regolamento Regionale 7b/2005 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 39/2002);

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928";

VISTA la DGR 161 del 14 aprile 2016 "Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)";

Ai sensi di quanto sopra riportato, il risultato dell'esame istruttorio determina la compatibilità della proroga dei termini dell'intervento selvicolturale con la normativa in ambito forestale vigente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Gli interventi selvicolturali (taglio, allestimento, concentramento, esbosco) dovranno essere effettuati **entro il 15 maggio 2020**;
2. Rispettare tutte le prescrizioni già indicate nel Nulla Osta n. 87 del 28/01/2020;
3. Deve essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia di contenimento dell'epidemia da coronavirus, sia in relazione ai D.P.I. che al distanziamento sociale;
4. Qualsiasi opera od intervento non previsti nel progetto di cui trattasi, dovrà essere sottoposta a specifico Nulla Osta da parte dello Scrivente Ufficio;
5. L'Ente proprietario o il direttore dei lavori dovranno formalmente comunicare alla Riserva Naturale o al comando Carabinieri Forestali territorialmente competente, la data di chiusura e di eventuali sospensioni;
6. Qualora insorgessero situazioni di emergenza per la fauna selvatica la Riserva potrebbe chiedere la temporanea sospensione dei lavori.

Stante quanto sopra espresso si esprime parere favorevole alla proroga per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale di taglio ceduo per le p.lle n.37/p Fg. 52 e p.la n. 30/p del FG 53, località Cau di Cartore, in Comune di Borgorose per una superficie complessiva di **Ha 08.00.00** c.a.

La RUP - Tecnico Naturalista
Dot.ssa Emanuela Peria



Vista l'istruttoria eseguita dalla Dott.ssa Emanuela Peria e il relativo parere favorevole espresso con le sopra descritte prescrizioni, a seguito dell'esame del procedimento, si rilascia

Nulla Osta alla proroga fino al 15 maggio c.a.

come richiesto dalla Amministrazione dei Beni Sparati di Santa Anatolia ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii., per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale di taglio ceduo su una superficie complessiva di Ha 08.00.00 c.a., relativi alla p.la n.37/p Fg. 52 e p.la n. 30/p del FG 53, località Cau di Cartore, in agro del Comune di Borgorose.

Il presente Nulla Osta ha validità fino al 30 maggio 2020.


Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti l'esecuzione dell'intervento sulle essenze arbustive ed arboree oggetto del presente Nulla Osta preventivo, sono comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente Nulla Osta.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi ed autorità.

Il richiedente può ricorrere al TAR entro 60 gg ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dal rilascio del presente Nulla Osta.

Si richiede alla committente Amministrazione dei Beni Sparati di Santa Anatolia di comunicare alla Riserva e al comando dei Carabinieri Forestali competente per territorio la data di inizio dei lavori con almeno 7 giorni di anticipo e la data di fine degli stessi.

Il Direttore
Dott. Remo Coniglio



Digitally signed
by REMO CONIGLIO
C: IT